



*Consiglio regionale della Calabria*

XI LEGISLATURA  
20^ Seduta  
Venerdì 25 giugno 2021

Deliberazione n. 142 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Proroga del termine di cui al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010.

Presidente: Giovanni Arruzzolo  
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 16, assenti 14

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati, separatamente, i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 16, a favore 14, astenuti 2 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 1 luglio 2021

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 142 del 25 giugno 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL COMMA 12  
DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. 21/2010

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 giugno 2021.

Reggio Calabria, 1 luglio 2021

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Arruzzolo)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge si rende necessaria per ovviare alle problematiche legate al rilancio dell'economia calabrese mediante il sostegno all'attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, strutturale, energetica ed ambientale del patrimonio edilizio esistente.

L'intervento di novellazione riguarda il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), già modificato, da ultimo, dalla legge regionale 2 luglio 2020, n. 10, che ha disposto, tra l'altro, la proroga delle misure fino al 31 dicembre 2021.

Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale in atto, con la presente legge si intende prorogare ulteriormente le misure fino al 31 dicembre 2022.

In particolare, la proroga del termine per la presentazione dell'istanza per eseguire interventi in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 21/2010, da quello attualmente vigente (31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022, si rende necessaria in quanto l'emergenza epidemiologica in corso derivata dalla pandemia Covid - 19 ha obbligato molti utenti al lockdown per molti mesi, senza consentire agli stessi di utilizzare la finestra temporale ivi prevista.

La presente legge è in linea con quanto già operato dalle altre regioni. Infatti, nonostante il Piano Casa sia nato come legge per il rilancio dell'edilizia attraverso incentivi all'ampliamento volumetrico e alla demolizione e ricostruzione degli edifici, quindi come norma temporanea, la maggior parte delle Regioni ha deciso, da ormai molti anni, di prorogarla o addirittura di renderla una misura fissa, senza scadenza, per come di seguito evidenziato:

- in Puglia è stata adottata la proroga annuale, fino al 31 dicembre 2021;
- nelle Marche il Piano Casa è prorogato fino al 31 dicembre 2022;
- la Sicilia ha prorogato al 31 dicembre 2023 la possibilità di ampliamento volumetrico;
- la Toscana ha optato per la proroga del Piano Casa fino al 31 dicembre 2022;
- l'Abruzzo ha prorogato il piano al 31 dicembre 2022.

Le seguenti Regioni hanno reso a tempo indeterminato le misure del Piano Casa:

- il Piemonte ha apportato alcune modifiche alla legge regionale sul riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana. La norma sostituisce il Piano Casa con disposizioni a tempo indeterminato;
- in Friuli Venezia Giulia il Piano Casa è divenuto senza scadenza;
- in Valle d'Aosta, fin dal 2009, anno in cui è stato varato il Piano Casa, sono ammessi interventi di ampliamento e sostituzione edilizia sia sugli immobili residenziali sia su quelli a destinazione diversa. Gli interventi devono essere realizzati utilizzando criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche;



## *Consiglio regionale della Calabria*

- nella Provincia di Bolzano dal 2010 il Piano Casa è stato reso a tempo indeterminato;
- in Umbria il Piano Casa è stato reso strutturale dalle norme sul governo del territorio;
- in Liguria le misure sono diventate strutturali nel 2015;
- con la L.R. 11/2018, collegata alla finanziaria regionale, la Basilicata ha reso strutturale il Piano Casa per gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia degli edifici residenziali e a destinazione diversa, anche condonati;
- il Veneto ha stabilizzato il Piano Casa con la legge regionale n. 14/2019;
- nel Lazio la Regione aveva approvato un prolungamento lampo dei termini del Piano Casa: solo quattro mesi, ed è terminato il 31 maggio 2017. E' ora stato assorbito dalla legge regionale sulla rigenerazione urbana;
- anche in Emilia Romagna e Lombardia, che da anni non rinnovano il Piano Casa, sono comunque previste delle leggi urbanistiche che regolano gli ampliamenti e il recupero edilizio, ad esempio il recupero dei sottotetti.

La natura indifferibile ed urgente della presente legge regionale, che intende dare efficaci risposte alla crisi economica e sociale in atto, a causa della quale si sono acuite le difficoltà di presentare l'istanza nei termini previsti, nell'attuale regime di prorogatio, trova fondamento normativo nel decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 (Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021), in cui, all'articolo 1, comma 2, si prevede che "Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria".

La legge si compone di tre articoli, come di seguito descritti.

L'articolo 1 prevede di posticipare il termine, di cui al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010, sostituendo quello attualmente vigente "fino al 31 dicembre 2021" con quello "fino al 31 dicembre 2022".

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis), decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.



## Consiglio regionale della Calabria

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La modifica del termine di cui al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010, che si introduce con l'articolo 1 della presente legge, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari sul bilancio regionale, atteso che si tratta di una modifica di carattere esclusivamente ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria  
(Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria  
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1- Oneri finanziari

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che proroga il termine di cui al comma 12 dell'art. 6 della l.r. 21/2010			0,00 €
Art. 2	Prevede la clausola di invarianza finanziaria			0,00 €
Art. 3	Reca l'entrata in vigore anticipata della legge			0,00 €

#### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, in considerazione della natura ordinamentale delle disposizioni in essa contenute. Pertanto, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione degli oneri.

#### Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria. La legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

(Modifiche al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010)

1. Al comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

### Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.